



BRUNO CAPPONI

Quando l'economia attenta alla giustizia

Circola dagli inizi dello scorso mese di giugno un testo¹ col quale un gruppo di “esperti” indica una serie di misure sul *Come ridurre i tempi della giustizia civile*: e già dal titolo – al tempo stesso ambizioso e seriale – esso si propone come una ricetta di spiegazioni tecniche infallibili. I signori ne sanno più di noi, al punto da poterci imperiosamente segnalare, perché lo si possa apprendere senza le solite incertezze e i soliti ritardi, il “come”.

Un recente, documentato studio sulla crisi della giurisdizione civile² ha dimostrato che il problema dell'accumulo (il “tappo” nella c.d. teoria del semaforo) deriva da varie concorrenti condizioni che rimandano agli anni Settanta dello scorso secolo; e senza avere la pretesa di indicarci il “come”, ci fa capire “perché” ci ritroviamo in una condizione di stallo all'apparenza irresolubile. Anche “perché” i numeri della giustizia non sembrano dare ragione alle teorie degli economisti che insistono nel volersi occupare di giustizia facendo applicazione di dispositivi che alla giustizia non appartengono.³

Due autorevoli e noti studiosi⁴, che sono anche pratici del diritto, hanno così sintetizzato le principali proposte del gruppo di “esperti”:

1. «Occorre disincentivare, sia per i clienti sia per gli avvocati, il ricorso in giudizio».
2. «Si potrebbe condannare l'attore soccombente in appello o in cassazione a pagare un importo pari al quadruplo del contributo unificato (a favore dello Stato). In caso di ricorso in cassazione contro la c.d. “doppia conforme” e in caso di ulteriore soccombenza, le spese andrebbero liquidate alla parte vincitrice in misura pari almeno al triplo di quelle riconosciute dalla Corte di appello».
3. «Si dovrebbe limitare la possibilità di ricorso in cassazione ai casi attualmente affidati alle sezioni unite. In alternativa o in aggiunta si dovrebbe creare un organo giurisdizionale di supporto che operi sotto la direzione del primo presidente per trasferire allo stesso la funzione di filtro. Il filtro esterno assicurerà una decisione sulle ammissibilità in tempi brevi, riducendo il carico in entrata della cassazione».
4. «Non c'è una ragione perché una controversia tra privati debba essere necessariamente gestita solo dallo Stato. Affidare ad organismi la gestione di alcune procedure di volontaria giurisdizione in alternativa al ricorso al tribunale. Estendere a tutto il contenzioso in materia di diritti disponibili il primo incontro di mediazione».
5. «Prevedere un maggior ricorso al procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. con l'ampliamento dei suoi casi di applicazione. Il ricorso diventerebbe l'unica forma di atto introduttivo di una causa civile per tutti i livelli di giudizio. A tutte le cause si dovrebbe applicare il rito del lavoro nella versione appositamente adattata».
6. «I giudici le cui cause vengono annullate dalla cassazione o totalmente riformate in appello in una percentuale superiore al 40 per cento della media nazionale, si dovrebbero veder negato il giudizio di idoneità quadriennale».
7. «Per accelerare la fissazione della prima udienza si potrebbe introdurre la seguente norma: “Il Presidente vigila affinché la fissazione della prima udienza a seguito del deposito del ricorso introduttivo del giudizio sia effettuata nel rispetto dei termini stabiliti dalle norme del codice. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal dirigente amministrativo un registro nominativo dei giudici in cui debbono essere annotate tutte le violazioni di tali norme anche se di lieve entità”».
8. «Si dovrebbe creare un Centro di Coordinamento a livello nazionale e analoghi team a livello locale. La struttura qui ipotizzata sarebbe idonea a tenere gli stessi risultati che negli uffici giudiziari statunitensi si ottengono con i Court manager, soggetti titolari del caseflow. Non occorre sconvolgere la nostra normativa per realizzare questa sorta di équipe di direzione senza prevedere parere e/o interventi dei Consigli giudiziari o farraginosi vincoli

¹ Si può consultare qui: <https://www.mondoadr.it/wp-content/uploads/cpi-Come-ridurre-i-tempi-della-justizia-civile.pdf>

² Modena, *Giustizia civile. Le ragioni di una crisi*, Aracne, Roma, 2019.

³ V. ancora Modena, *I costi della giustizia, e i suoi ricavi*, in *Foro it.*, 2020, V, 122 ss.

⁴ Civinini e Scarselli, *Ridurre i tempi della giustizia civile? Osservazioni di un giudice e di un avvocato a margine di una recente proposta*, in *Questione Giustizia on line*, dal 26.6.2020.



burocratici. I soggetti prescelti avrebbero la funzione di responsabili dei singoli progetti e sotto progetti».

Come si vede, le “ricette” del “come ridurre” bypassano non solo la conoscenza dei problemi, ma soprattutto le norme costituzionali che formano l’ossatura del nostro sistema di giustizia. “Disincentivare” il “ricorso in giudizio” significa violare l’art. 24, comma 1, Cost. ignorando la funzione ordinamentale e istituzionale dell’Avvocatura (posta sullo stesso piano dei “clienti”). C’è sullo sfondo la considerazione, inespressa e tuttavia chiarissima, che il grosso del contenzioso civile – ordito da quel nemico invisibile che si materializza ogni volta che il “cliente” si incontra con “l’avvocato” – non sia funzionale alla tutela dei diritti, ma unicamente all’ingombro abusivo degli uffici giudiziari.

Ciò spiega la sanzione del quadruplo del contributo (*guai ai vinti!*), ulteriore strumento per la raccolta di risorse che poi lo Stato non destinerà ai servizi per la giustizia.

Semplicemente sorprendente è la proposta di sopprimere (il comma 7 dell’art. 111 Cost. è solo un lontano ricordo...) il ricorso per cassazione salve le competenze delle Sezioni Unite (*sic!*) e forse lo è ancor più quella di istituire “un organo giurisdizionale di supporto” per l’esercizio di una funzione di “filtro *esterno*”, cioè, dobbiamo intendere, affidato a un organo che non farebbe parte della Cassazione (dove opera già la VI sez.), sebbene posto sotto la direzione del primo presidente. Come dovrebbe funzionare questo filtro? Rivitalizzando l’ormai disapplicato art. 360 *bis* c.p.c.? O rendendo più offensivi e imprevedibili gli strumenti *à la carte* dell’autosufficienza del ricorso e della specificità del motivo? Gli economisti non si pronunciano: ed è certamente un bene.

Sulla generalizzazione del sommario di cognizione c’è poco da aggiungere: siamo di fronte a uno dei grandi *flop* della recente modellistica processuale civile, ed è cosa a tutti nota.

La ciliegina sulla torta è per il giudice che lavorando sbaglia, facendo premio al giudice che non lavora.

Diceva Flaiano: «poche idee, ma confuse».

Il dramma vero è che sortite di questo genere, che vengono ormai assorbite dagli operatori della giustizia con rassegnata indifferenza, fotografano uno “spirito del tempo” che nulla di buono potrà portare alla risoluzione dei problemi veri della giustizia civile.